



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Decreto svuota carceri

e profili attinenti alla vigilanza dei detenuti ristretti nelle camere di sicurezza degli uffici di Polizia

Si riporta il testo della nota inviata al Capo della Polizia il 1 marzo 2012:

“con la conversione in legge del D.L. 22 dicembre 2011 n. 211 riguardante *“interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”*, si cristallizzano le contraddizioni contenute nel testo del provvedimento e si aggravano i problemi legati alle criticità applicative della norma, che inciderà negativamente sugli uffici di Polizia interessati per sin troppo evidenti difficoltà di ordine pratico ed organizzativo.

Ma oggi, mentre il SIULP è fortemente impegnato sul territorio nella verifica della correttezza degli adempimenti connessi all’applicazione della nuova normativa, la Corte di Cassazione, con una Sentenza che ovviamente rispettiamo, ma non condividiamo, ridisegna i confini della responsabilità della colpa “in vigilando” con una ricostruzione giuridica che suscita più di una preoccupazione per l’esposizione derivante agli operatori di Polizia nel caso in cui, secondo la nuova normativa, la custodia detentiva avvenga nelle camere di sicurezza degli uffici di Polizia.

Invero con la recentissima sentenza del 20 febbraio 2012, la Sezione IV della Suprema Corte ha confermato la condanna nei confronti di un Agente della Polizia Penitenziaria per omicidio colposo derivante dal mancato rispetto degli obblighi di vigilanza in relazione al decesso di una detenuta impiccata nella propria cella mentre era sottoposta al regime di sorveglianza a vista.

La difesa dell’operatore di Polizia Penitenziaria aveva fatto leva sul fatto che, sebbene la stessa avesse omesso di vigilare in modo continuativo dinanzi alla stanza, era anche vero che nel corso del medesimo turno era stata adibita altresì alla vigilanza del reparto infermeria per fronteggiare una carenza di organico e che la detenuta era stata valutata e curata, per quanto constava alle sorveglianti, come soggetto aggressivo verso gli altri.

FLASH nr. 7 - 2012

- Decreto svuota carceri e profili attinenti alla vigilanza dei detenuti ristretti nelle camere di sicurezza degli uffici di Polizia
- Attività propedeutiche all’instaurazione del procedimento disciplinare
- Pagamento emolumenti e legislazione sulla tracciabilità
- Il pubblico impiegato non può esercitare attività di vendita
- Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori e Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
- Indennità servizio esterno
- Assegni perequativo e 2° livello di contrattazione
- Concorso interno a 136 posti di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato



Orbene, la Cassazione ha respinto la tesi difensiva sottolineando come la disposizione della sorveglianza a vista era stata impartita, evidentemente, in previsione di iniziative estemporanee e pericolose della detenuta ed era funzionale a scongiurare anche comportamenti autolesionistici, quindi non ricorreva nel caso in esame quella imprevedibilità dell'evento, che probabilmente una sorveglianza più attenta avrebbe potuto impedire.

Al riguardo giova evidenziare come nel caso in esame, si profilino aspetti che sono di fondamentale importanza per il SIULP.

In primo luogo, la detenzione nelle camere di sicurezza degli Uffici di Polizia non appare in grado di assicurare quel minimo di assistenza medica e psicologica che è presente nelle strutture carcerarie e che permette sia di curare il detenuto ma soprattutto di tracciarne anche il profilo psicologico in funzione dell'eventuale pericolosità.

In secondo luogo, è opportuno rilevare come il procedimento logico motivazionale utilizzato per affermare la responsabilità della collega della Polizia Penitenziaria prescinda da ogni valutazione della legittimità delle disposizioni della catena di comando alle quali il Poliziotto è obbligato ad attenersi.

Infine, non si può fare a meno di far notare come l'affermazione della responsabilità penale nel caso in esame prevalga su tutte le ragioni attinenti a carenze di organico e disfunzioni organizzative che costringono l'operatore di Polizia a svolgere più compiti contemporaneamente in forza di disposizioni che, sino alla richiamata sentenza apparivano essere legittime e vincolanti.

Oggi invece, rispetto alla responsabilità penale addebitata alla collega della Polizia Penitenziaria, siffatto vincolo delle disposizioni viene meno in funzione della responsabilità contestata e censurata dalla Suprema Corte.

Ciò a parere del SIULP pone in evidenza la legittimità di disposizioni che, in presenza di carenza d'organico, impartiscono obblighi allo stesso poliziotto di effettuare più compiti e diversi tra loro, anche per il luogo in cui devono essere espletati, rispetto all'esecuzione degli stessi e alle responsabilità che ciò comporta.

Alla luce della ben nota situazione dei nostri uffici e delle prassi organizzative, infatti, a cagione delle quali i servizi di vigilanza alle camere di sicurezza non vengono solitamente disposti con modalità dedicate, il SIULP chiede che venga garantita una predisposizione omogenea in relazione a tutto il territorio nazionale, delle modalità organizzative dei servizi in argomento con inequivocabile fissazione dei criteri per la redazione delle relative consegne, significando che al personale impegnato in tali servizi non dovranno essere affidate, in contemporanea, altre mansioni.

Ciò per evitare soluzioni approssimative e foriere di responsabilità a carico di operatori che potrebbero essere costretti ad attendere alla vigilanza delle camere di sicurezza in concomitanza con lo svolgimento di altre, diverse ed ulteriori incombenze connesse ai servizi al corpo di guardia ed alla ricezione del pubblico o delle denunce.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che quotidianamente profonde a tutela dei poliziotti, si resta in attesa di un cortese riscontro, inviando cordiali saluti e rinnovando sensi di elevata stima".

Attività propedeutiche all'instaurazione del procedimento disciplinare

Alcuni colleghi ci chiedono se siano legittime quelle attività poste in essere dall'Amministrazione ed aventi carattere di propedeuticità rispetto alla possibile instaurazione di un procedimento disciplinare.

Al riguardo, allo stato della normativa e sulla base di autorevoli precedenti giurisprudenziali, si può affermare che l'Amministrazione, prima di dare comunicazione all'interessato dell'inizio della procedura disciplinare, può senz'altro e legittimamente, allorché non vi siano espresse disposizioni di legge a "contrariis" finalizzate alla protezione di altri interessi con carattere di prevalenza, effettuare le seguenti attività:

- svolgere d'ufficio una fase istruttoria preliminare, volta ad acquisire ogni utile elemento in fatto e in diritto su cui poi — ove si ravvisino i presupposti per l'avvio del procedimento e decida di procedervi — instaurare il contraddittorio con il dipendente interessato (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1539);
- utilizzare le risultanze acquisite dal giudice penale quali elementi fattuali idonei a supportare il suo giudizio, valutandone la rilevanza sotto il profilo disciplinare (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 24 febbraio 2011 , n. 1203);
- tener conto, in un nuovo procedimento disciplinare per i medesimi comportamenti, delle precedenti infrazioni già sanzionate disciplinarmente in quanto, qualora la condotta disciplinarmente rilevante sia qualificabile in termini di assoluta omogeneità del "modus operandi" si deve applicare l'istituto della recidiva (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 2003 , n. 9278).

Pagamento emolumenti e legislazione sulla tracciabilità



Con circolare 333-G del 9 febbraio 2012 la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S. ha diramato istruzione in ordine alla applicazione dell'articolo 12 comma 2 lettera c del DL 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 nr. 300.

La norma, inserita in un articolo che ha come oggetto la tracciabilità dei pagamenti comporterà per il personale della Polizia di Stato la necessità di avvalersi, per la corresponsione delle competenze fisse ed accessorie, dell'accredito su cinto corrente bancario o postale, libretti e carte pre-pagate che consentano la ricezione di bonifici attraverso il codice IBAN.

La norma richiamata prescrive l'obbligo di tracciabilità con riferimento al limite di mille Euro. Ciò ha sollevato dubbi in ordine ai pagamenti delle competenze accessorie che, com'è ben noto, sono di importo diverso e in molti casi al di sotto del limite dei mille euro. Al riguardo, la circolare fa presente che se si procedesse a differenziare gli strumenti di pagamento in relazione agli importi si vanificherebbero gli scopi di razionalizzazione e modernizzazione delle procedure di pagamento perseguiti dal legislatore. Per tali ragioni l'Amministrazione procederà indistintamente alla corresponsione di tutti i pagamenti attraverso gli strumenti previsti dal citato art. 12. Per quel che concerne il pagamento degli emolumenti relativi al trattamento economico di missione, la circolare esprime la riserva di fornire ulteriori e specifiche indicazioni.

La circolare 333-G del 9 febbraio 2012 è visionabile nella relativa sezione del nostro sito www.siulp.it

Il pubblico impiegato non può esercitare attività di vendita



Il Consiglio di Stato Sezione IV, con la sentenza n. 05155/2007 del 23/02/2012 ha confermato la sentenza del T.A.R.. Puglia - sezione staccata di Lecce - sez. I n. 03526/2006, con cui era stato respinto il ricorso prodotto da un agente della Polizia Penitenziaria dichiarato decaduto dall'impiego, sul rilievo che lo stesso si dedicava ad attività commerciale non compatibile con i doveri di ufficio, e che nonostante i richiami e la espressa diffida, non aveva posto fine alla situazione di incompatibilità.

Secondo l'alto Consesso, il Giudice di primo grado, coerentemente con la fattispecie in esame, aveva giustamente ritenuto che il complesso degli accertamenti istruttori ben giustificassero la decadenza dato che, i fatti contestati in precedenza ed il permanere della condotta illecita, ben potevano essere oggetto di valutazione ai fini dell'abitudine e della continuità dell'illecito, considerato che l'appellante, incurante di tutti i richiami, i processi penali, i procedimenti disciplinari, e le varie diffide aveva tranquillamente ed abitualmente -- sia pure con modalità non esclusive -- continuato nella collaborazione, se non alla gestione autonoma, del ristoro mobile dell'ex coniuge.

Sotto il profilo sostanziale, poi, della valutazione dell'illecito, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, ivi compreso il personale militare, la Sentenza del C. di S. precisa che la valutazione finale dell'Amministrazione sulla gravità degli illeciti commessi e sulla conseguente sanzione da irrogare costituisce espressione di un'ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere, quando vi sia stato un travisamento dei fatti ovvero la relativa motivazione risulti sprovvista di logicità e di coerenza (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 24 febbraio 2011 , n. 1203) .

L'evidenza della sistematica prestazione di attività lavorativa radica dunque il convincimento che si sia in presenza del reiterato esercizio di una attività commerciale, parallela al servizio nella P.A., e per questo incompatibile con lo status ed i doveri di esclusività di un agente della Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 443 del 1992 e degli artt. 60, segg. del d.P.R. 3 del 1957.

Secondo il Consiglio di Stato l'elemento patrimoniale non è assolutamente decisivo ai fini del giudizio di incompatibilità con lo status di agente di P.P. ex art. 35 d.lgs. del d.lgs. 443 del 1992, giacché quello che rileva non è tanto l'esercizio dell'impresa commerciale così come è definita nel codice civile, ma è l'attività di vendita in quanto tale che è incompatibile per chi porta la divisa e svolge un fondamentale funzione pubblica che non ammette commistioni con interessi personali. In tali ipotesi la punibilità di tale comportamento è infatti finalizzata -- in relazione alla natura ed alla rilevanza sul piano relazionale dei comportamenti -- alla tutela dell'interesse pubblico, della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento degli uffici pubblici di cui all'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato Sez. IV 03 maggio 2011 n. 2643).

Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori e Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

Incompatibilità

Ci viene chiesto se i ruoli di RSPP e RLS siano compatibili e cumulabili nello stesso soggetto.

La funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non sono cumulabili nella stessa persona. Ciò *in base al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626*.

Nel sistema delineato dal d.lgs.vo 626/1994 la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, designato dal datore di lavoro (art. 2, lett. e), e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2, lett. f) non sono cumulabili nella stessa persona. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un soggetto che rappresenta il datore di lavoro nell'espletamento di un'attività che questi, in determinati casi, potrebbe svolgere personalmente (art. 10 del d.lgs.vo n. 626 ed all. I); esercita quindi prerogative proprie del datore di lavoro in tema di sicurezza del lavoro; contribuisce a determinare gli oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare perché il lavoro in azienda sia e rimanga sicuro, atteso che le misure relative alla sicurezza non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori (art. 3, comma 2).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato, invece, a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza; deve essere consultato dal datore di lavoro sulla designazione delle persone addette all'espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, fra cui il responsabile del servizio (art. 8, comma 2); deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda (art. 19, comma 1, lett. b), nonché sulla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori (art. 19, comma 1, lett. c), e sulla organizzazione della formazione di tali addetti (art. 19, comma 1, lett. d); svolge tutta una serie di funzioni, elencate nell'art. 19, che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell'attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impieganti per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (lett. o); fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Nel senso della incompatibilità si è espressa anche la Giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con sentenza *n. 19965 del 15 settembre 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Celentano ha affermato che* "Concentrare nella stessa persona le funzioni di due figure cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché finalizzate al comune obiettivo della sicurezza del lavoro, significa eliminare ogni controllo da parte dei lavoratori, atteso che il controllato ed il controllante coinciderebbero; è come se, nei casi in cui può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10, primo comma), il datore di lavoro fosse eletto dai lavoratori come loro rappresentante per la sicurezza.

Indennità servizio esterno

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti sulla Indennità di servizio esterno.

L'istituto è stato introdotto dal 3° contratto di lavoro, recepito e reso esecutivo con il DPR 5 giugno 1990 nr. 147 che all'articolo 12 prevede: "il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975 nr. 135 nella misura stabilita dall'articolo 7 comma 1 del DPR 10 aprile 1987 nr. 150 è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio".

Originariamente l'istituto remunerava i servizi svolti in ambito esterno organizzati in turni continuativi.

Dopo l'istituzione del comparto sicurezza, il contratto relativo al primo quadriennio normativo, recepito e reso esecutivo col DPR 31 luglio 1995 nr. 395, ha esteso (vedasi anche circolare 333-A/9802.B.B.5.4 del 18 aprile 1996) l'indennità in discorso al personale che effettua servizi esterni articolati in turni non continuativi e cioè non articolati nell'arco delle 24 ore, ferma restando la necessità che il turno di servizio, espletato in ambiente esterno, coincidesse, nella sua durata, con l'orario obbligatorio giornaliero.

Successivamente, il contratto relativo al secondo quadriennio normativo recepito e reso esecutivo dal D.P.R. 16 marzo 1999 nr. 254 ha notevolmente ampliato il novero delle tipologie di servizio beneficiarie dell'indennità in discorso.

In ultimo, con il contratto relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 biennio economico 2002 - 2003 recepito e reso esecutivo con il DPR 18 giugno 2002, nr. 164, il compenso giornaliero è stato rideterminato nella misura di euro 6,00 e riconosciuto a tutto il personale impiegato nei servizi già individuati come esterni di durata non inferiore a tre ore.

L'articolo 8 del D.P.R. 170 - 11 settembre 2007 (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) prevede espressamente che l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

L'attività esterna deve essere disposta con formale ordine di servizio, contenente, tra l'altro, il tipo di attività in cui il personale è impiegato. Tuttavia, qualora imprevedibili esigenze operative rendano necessario l'espletamento di un servizio qualificato come "esterno" non previsto nell'ordine di servizio, al personale andrà comunque corrisposta l'indennità sulla base della successiva formalizzazione dell'ordine da parte del funzionario che ha disposto il servizio medesimo.

I presupposti del beneficio sono, dunque, attualmente lo svolgimento di un servizio esterno (quelli che per la natura e le finalità cui assolvono, non possono che essere espletati in ambiente esterno), sulla base di un formale ordine di servizio, effettuato in coincidenza col turno ordinario di servizio con durata almeno pari alle tre ore.

Per quel che concerne le specifiche tipologie di servizio collegate al beneficio in questione, alcune sono espressamente individuate nella contrattazione mentre altre sono previste nel protocollo d'intesa del 7 aprile 1993 nonché tassativamente indicate da circolari interpretative che hanno determinato, nel tempo, un progressivo allargamento delle ipotesi di applicabilità del beneficio economico.

Occorre dire che nel corso dell'applicazione dell'istituto, numerosi sono stati i contrasti interpretativi sorti con il Dipartimento della P.S. che, d'intesa anche con le altre Amministrazioni del comparto sicurezza, ha emanato una serie di disposizioni interpretative finalizzate all'individuazione di tutti i servizi che dovevano beneficiare dell'indennità in questione.

È possibile tentare una classificazione delle varie tipologie di servizi:

Servizi espressamente identificati come esterni da contratti e circolari emanate in materia

1. Servizi di squadra "Volante" - piantonamento detenuti, vigilanza esterna ad obiettivi fissi, servizi effettuati dalla Polizia stradale (vedi circolare telegrafica 69277-333/A.9801.3.210.4.53 del 10 luglio 1990);
2. servizi di vigilanza espletati da personale POLFER a Scali Ferroviari e impianti FF.SS. (vedi circolare telegrafica 333.A/9801.B.210.D.53 del 9 febbraio 1991);
3. Servizi di vigilanza perimetro esterno di Uffici, Enti e Reparti Amministrazione P.S. con esclusione vigilanza effettuata presso Corpi di Guardia (vedi circolare telegrafica 333.A/9801.B.210.D.53 del 9 febbraio 1991);
4. Servizi di vigilanza stradale (vedi circolare telegrafica 333.A/9801.B. 210.D.53 del 9 febbraio 1991);
5. Servizi di controllo passaporti presso valichi di frontiera terrestre e servizi di vigilanza esterna in area aeroportuale (vedi circolare telegrafica 333.A/9801.B.210.D.53 del 9 febbraio 1991);
6. Servizi dei Nuclei Prevenzione Crimine, servizi di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea; servizi di Polizia Postale (vedi circolare telegrafica 333-A/9807.F.D.7 del 7 maggio 1993 e circolare 333-A/9802.B.B.5.4 del 18 aprile 1996);
7. Servizi espletati a bordo di natanti, treni, automezzi, ecc. (vedi circolare telegrafica 69277-333/A.9801.3.210.4.53 del 10 luglio 1990);
8. Servizi di traduzione di detenuti o internati e di piantonamenti disposti presso ospedali o luoghi di cura nei confronti di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi della libertà personale con esclusione dei servizi di sorveglianza presso le cosiddette "camere di sicurezza". (vedi circolare 333-A/9802-B-B5.4 del 15 novembre 1996 che fonda l'estensione del beneficio sulla interpretazione estensiva di una norma dettata con espresso riferimento alla Polizia penitenziaria dal contratto relativo al primo quadriennio normativo, recepito e reso esecutivo col DPR 31 luglio 1995 nr. 395);
9. Servizi di appostamento e pattuglia anti rapina, anti borseggio, antidroga e vigilanza ad obiettivi sensibili svolti dal personale delle Squadre Mobili e della Digos;
10. Servizi di "Sicurezza e soccorso in montagna";
11. Squadre esterne di Polizia Giudiziaria;
12. Servizi svolti da unità cinofile antidroga finalizzati al controllo delle navi passeggeri e mercantili in partenza ed in arrivo;
13. Servizi di pattuglia svolti dal personale del Reparto a Cavallo finalizzati al controllo del territorio o al soccorso stradale;
14. Servizi di vigilanza in ambito della struttura aeroportuale finalizzati al controllo bagagli e passaporti; servizio di prevenzione e anti rapina presso gli uffici postali;
15. Servizi di vigilanza al perimetro delle abitazioni di personalità nonché ad obiettivi fissi anche quando sia prevista l'utilizzazione di garitte; servizi resi a bordo di natanti al molo;
16. Servizi di tutela, scorta, traduzione, vigilanza e lotta alla criminalità, nonché quelli di tutela della normativa in materia di Poste e telecomunicazione impiegato in turni e sulla base di formali ordini di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso strutture di terzi, (in forza del contratto relativo al secondo quadriennio normativo recepito e reso esecutivo dal D.P.R. 16 marzo 1999 nr. 254 che con l'articolo 11, ha ulteriormente ampliato il novero dei beneficiari dell'indennità in discorso estendendola espressamente ai servizi citati). Al riguardo, il Dipartimento ha avuto modo di chiarire (vedi circolare 333.A/9807.D.2.2, del 20 dicembre 1999), che non potranno essere considerati servizi "presso enti o strutture di terzi" quelli resi in via ordinaria in uffici della Polizia di Stato istituiti presso Amministrazioni od enti diversi, come i posti fissi presenti negli ospedali o gli Ispettorati Generali di Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, eccetera;
17. Per quel che concerne le attività di sopralluogo effettuate dagli operatori di Polizia Scientifica, l'Amministrazione, la circolare 333 - A/9807.D.2.2 del 9 febbraio 2001, ha chiarito che il beneficio va corrisposto in tutti quei casi in cui le attività sono espletate in ambito esterno per tutta la durata dell'ordinario turno di servizio, precisando che

l'eventuale disbrigo, all'interno dell'ufficio, di incombenze strettamente connesse col servizio svolto in ambito esterno, deve avere carattere meramente residuale rispetto al servizio svolto all'esterno. La stessa circolare ha precisato che la locuzione contenuta nell'articolo 11 del DPR 254/1999, "qualunque sia la sua durata", riferita all'orario ordinario di servizio si riferisce alla effettiva durata del turno obbligatorio giornaliero che, pur se in particolari circostanze, potrebbe essere inferiore alle sei ore, deve comunque risultare esaustivo della prestazione lavorativa effettivamente dovuta in quel giorno. Al riguardo, tuttavia, occorre ricordare che con il contratto relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003 recepito e reso esecutivo con il DPR 18 giugno 2002, nr. 164, il compenso giornaliero è stato riconosciuto a tutto il personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, ragion per cui le disposizioni della circolare 333 - A/9807.D.2.2 del 9 febbraio 2001 risultano in parte superate;

18. Per quel che concerne il personale delle Squadre Nautiche che, effettuando di norma attività di vigilanza in mare a bordo dei natanti, per avaria delle imbarcazioni venga impiegato a terra nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, il Siulp ha chiesto in sede territoriale ed ottenuto dal Dipartimento della pubblica sicurezza un positivo intervento chiarificatore con la nota nr. 557/RS/01/20/0584 del 3 aprile 2003 che chiarisce che, pur non rientrando tali attività in quelle tassativamente previste dall'articolo 11 D.P.R. 254/1999, esse possono senz'altro essere considerate rientranti tra i servizi che vengano "svolti istituzionalmente fuori dai locali dell'ufficio di appartenenza".
19. Servizi di installazione e manutenzione delle apparecchiature radiotelegrafiche effettuate in ambiente esterno da operatori delle Zone TLC;
20. Servizi svolti da unità cinofile anche impiegate in attività di addestramento in ambiente esterno e con il ricorrere delle condizioni previste dalla normativa;
21. In relazione ai servizi di ascolto e trascrizione di intercettazioni telefoniche effettuati presso gli uffici del tribunale, la circolare 333 - A/9807.D.2.2 del 3 febbraio 2001 ha ribadito il principio che nell'ipotesi in cui gli uffici siano presso strutture di terzi e non costituiscano per il personale dipendente la ordinaria sede di servizio, il beneficio può essere corrisposto in presenza dei presupposti di legge (ordine di servizio e svolgimento dello stesso per almeno 3 ore). Riguardo all'eventuale spettanza dell'indennità in argomento al personale impegnato in attività tecniche (intercettazione di comunicazioni e conversazioni telefoniche e ambientali) presso le sale ascolto ubicate presso le Procure della Repubblica la nota nr. 333-A/9807.D.2.2 del 3 febbraio 2001 ha chiarito che bisogna in proposito distinguere due diverse ipotesi. Qualora, infatti, le attività vengano poste in essere da personale in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le citate Procure, l'indennità non spetta in quanto non costituisce servizio "presso enti e strutture di terzi" quello reso in via ordinaria in uffici della Polizia di Stato collocati presso Amministrazioni o enti diversi. Spetterà invece l'attribuzione dell'indennità qualora, viceversa, gli uffici collocati presso Amministrazioni o enti diversi non costituiscano per il personale dipendente la ordinaria sede di servizio; è il caso, ad esempio, del personale appartenente ad uffici diversi dalla Sezioni di polizia giudiziaria che si rechi presso le Procure al fine di effettuare le attività tecniche in argomento.
22. Servizi svolti da piloti e specialisti dei Reparti Volo allorché svolti in ambito esterno (attività connesse all'assistenza alle fasi di decollo ed atterraggio, operazioni specifiche di ispezione giornaliera, rischieramento e rifornimento di aeromobili, operazioni propedeutiche e accessorie indispensabili alla preparazione ed all'hangaraggio degli aeromobili, prove motori e tracking) riconducibili alle tipologie individuate dall'articolo 11 del DPR 16 marzo 1999 nr. 254, dell'articolo 9 del DPR 31 luglio 1995 nr. 395 e dell'articolo 9 del contratto relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 biennio economico 2002 - 2003 recepito e reso esecutivo con il DPR 18 giugno 2002, nr.164 (vedi circolare 559/B.2/7.4/221 dell'11 gennaio 2002);
23. In relazione alle esercitazioni di tiro "a cielo aperto", con nota nr. 333/9507.D.2.2 del 22 settembre 2003, il Dipartimento della pubblica sicurezza in esito ad una richiesta posta dal Siulp in sede territoriale ha precisato che è dovuta la corresponsione dell'indennità per

servizi esterni, tenendo conto dell'innovazione introdotta dall'articolo 9, D.P.R. 18 giugno 2002, nr. 164 che, ai fini della corresponsione di tale indennità, a decorrere dal 1° settembre 2002 ha ridotto la durata della prestazione lavorativa, determinandola in un periodo di attività non inferiore a tre ore lavorative, da intendersi svolta in maniera continuativa. L'Amministrazione ha comunicato in proposito che il compenso "potrà essere riconosciuto ai sensi del D.P.R. 395/95, laddove ricorrano le condizioni normativamente prescritte, tenendo conto, ai fini della durata dell'articolo 9 del DPR 164/02". È dunque riconosciuto il diritto a percepire l'indennità per servizi esterni per le esercitazioni di tiro purché si siano svolte "a cielo aperto" per oltre tre ore consecutive.

24. Ulteriori servizi sono stati inseriti nel novero di quelli "istituzionalmente esterni" dalla circolare nr. 557/RS/01/20/3371 del 30 gennaio 2004, con la quale il Dipartimento ha definito alcuni aspetti legati all'indennità per servizi esterni che, nel tempo, avevano dato vita al maggior numero di controversie interpretative. In particolare l'Amministrazione ha chiarito come il dipendente che svolga mansioni di **autista** (anche per mere esigenze tecnico-logistiche), potrà essere ritenuto destinatario dell'indennità per servizi esterni, ai sensi dell'articolo 9, D.P.R. 395/1995, laddove risultino presenti tutte le condizioni normativamente prescritte e tenendo conto, ai fini della durata (tre ore), dell'innovazione introdotta dall'articolo 9, D.P.R. 164/2002. Per quanto concerne il servizio di consegna a **ritiro plichi** il Ministero ha ritenuto che, in via generale, il personale preposto a tale attività possa essere ritenuto destinatario dell'indennità per servizi esterni, ai sensi dell'articolo 9, D.P.R. 395/1995, in presenza di tutte le altre condizioni prescritte dalla norma, qualora l'attività in questione si svolga in via continuativa all'esterno dell'ufficio di appartenenza, per un periodo superiore a tre ore lavorative. Per quanto invece attiene l'impiego all'esterno dell'ufficio, per **controlli amministrativi presso esercizi commerciali o all'esterno dell'ufficio per accertamenti presso enti pubblici (es. Municipi)**, per almeno tre ore, il Dipartimento ha affermato che si tratta di mansioni burocratico - amministrative che non possono essere remunerate con l'indennità per servizi esterni ai sensi dell'articolo 11, D.P.R. 254/1999 in quanto non riconducibili alla "lotta alla criminalità" e che, qualora detti servizi vengano espletati in via continuativa in ambiente esterno per almeno tre ore, essi potranno essere valutati ai sensi dell'articolo 9, D.P.R. 395/1995. Nel caso, infine, di impiego per almeno tre ore all'esterno dell'ufficio per **notifiche** è stato precisato che, qualora l'attività di notifica consista nell'espletamento di atti amministrativi, dovrà richiamarsi quanto precedentemente precisato in relazione alla consegna e ritiro plichi; diversamente, nell'ipotesi in cui tale attività sia finalizzata alla notifica di atti riconducibili alla "lotta alla criminalità", qualora ricorrano anche tutti gli altri i requisiti previsti dall'articolo 11 D.P.R. 254/1999, potrà essere corrisposta l'indennità per servizi esterni.
25. In risposta a specifici quesiti, l'Ufficio Ordinamento e l'Ufficio per le relazioni sindacali hanno recentemente affermato che l'indennità per servizio esterno può essere corrisposta (purché l'attività sia disposta con formale ordine di servizio, organizzata in turni anche non continuativi, svolti in ambiente esterno per un periodo continuativo non inferiore a tre ore):
- a) al personale inviato presso uffici dell'Amministrazione o di terzi per esigenze tecnico-logistiche (es. recapito plichi);
 - b) al personale dell'ufficio automezzi nell'ipotesi in cui provveda alla consegna e al ritiro delle autovetture nonché al prelievo di autoveicoli in avaria;
 - c) al personale che svolga mere mansioni di autista;
 - d) al personale impiegato all'esterno dell'ufficio per controlli amministrativi presso esercizi commerciali;
 - e) al personale impiegato all'esterno dell'ufficio per accertamenti presso enti pubblici o per notifiche;
 - f) al personale che effettua addestramento al tiro o lezioni di tecniche operative presso poligoni o altre strutture c.d. "a cielo aperto".

Servizi espressamente esclusi dal beneficio perché espressamente non ritenuti esterni

1. Servizi di intercettazione telefonica resi in ambito interno o presso strutture terze che costituiscano la ordinaria sede di servizio per il personale impiegato (vedi circolare 333-A/9807.D.2.2 del 3 febbraio 2001);
2. Nuclei Operativi di Protezione;
3. Servizi di vigilanza presso i Corpi di Guardia (vedasi telex 333.A/9801 .B.210.D.53 del 9 febbraio 1991);
4. servizi di moviere e piantone;
5. Addetti al servizio bar e alle attività di vigilanza presso le strutture balneari e addetti all'assistenza ai bagnanti;
6. Servizi presso uffici di "Emergenza e Pronto Intervento";
7. Servizi finalizzati ad adempimenti connessi alla presentazione delle persone arrestate davanti all'Autorità Giudiziaria;
8. Servizi resi in via ordinaria in uffici della Polizia di Stato istituiti presso Amministrazioni od enti diversi, come i posti fissi presenti negli ospedali o gli Ispettorati Generali di Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, eccetera (vedi circolare 333.A/9807.D.2.2, del 20 dicembre 1999);
9. Personale che svolge in udienza le funzioni di P.M.;
10. Servizio reso in qualità di teste nei procedimenti giudiziari su citazione dell'Autorità Giudiziaria (cfr. circolare 333-A/9807.D.2.2 del 9 febbraio 2001);
11. Servizi di manutenzione all'interno degli hangar per automezzi, aeromobili e natanti (vedi circolare 559/B.2/7.4/221 dell'11 gennaio 2002);
12. Personale in servizio presso la Polizia di frontiera addetto alle autorimesse, alle segreterie di frontiera;
13. servizi all'interno di aule bunker; servizi di vigilanza all'interno di locali ove sono ubicati uffici postali;
14. Servizi di sorveglianza nelle camere di sicurezza;
15. Servizi svolti da personale appartenente al Reparto a Cavallo inerenti a pulizia scuderie, governo quadrupedi, riordino selleria, pulizia finimenti, controllo e vigilanza scuderie ed equini;
16. In risposta a specifici quesiti, l'Ufficio Ordinamento e l'Ufficio per le relazioni sindacali hanno nel tempo ribadito il proprio parere negativo con riguardo al personale inviato presso uffici dell'Amministrazione o presso strutture di terzi per aggiornamento professionale in aula di carattere esclusivamente teorico o ai dirigenti sindacali convocati dall'Amministrazione per riunioni o per lo svolgimento di verifiche),

L'indennità per i servizi esterni non è cumulabile con l'indennità per i servizio di O.P. in sede e fuori sede.

Per quel che concerne il problema della compatibilità della indennità di servizio esterno con l'indennità prevista per la presenza qualificata, il telex nr. 333-G/2.3.86.C del 5 luglio 1991, prevedeva che "personale impegnato in servizi rotativi esterni non potest essere contemporaneamente impegnato in turni reperibilità stante non cumulabilità relativi compensi, sancita da articoli 11 e 12 D.P.R. 147/1990".

Tuttavia occorre chiarire che per presenza qualificata si intende l'assolvimento dell'obbligo di mantenere la reperibilità cui può essere assoggettato "per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica" il personale della Polizia di Stato, contemplato dall'articolo 64, Legge 121/1981 e disciplinato dall'articolo 32, D.P.R. 782/1985.

La presenza qualificata non va confusa con l'indennità di reperibilità prevista dagli accordi relativi all'incentivazione dell'operatività delle Forze di polizia (cd. secondo livello di contrattazione), per la quale non sussiste alcuna incompatibilità.

Venendo al merito dell'eccezione va subito evidenziato come essa non sia più attuale in quanto contenuta in disposizioni non più vigenti; vediamo perché.

- a. a partire dall'entrata in vigore del D.P.R. 31 luglio 1995, nr. 395 l'articolo 12, D.P.R. 147/1990 è stato implicitamente abrogato dall'articolo 9 del citato D.P.R. 395/1995, che

ha autonomamente determinato la misura di detta indennità e non più, come avveniva in precedenza, in riferimento al supplemento giornaliero dell'indennità di istituto (cd. indennità di presenza), che per il servizio esterno veniva triplicata (di qui la definizione di "triplicata"); lo stesso articolo 9 D.P.R. 395/1995 ha inoltre esteso le tipologie di servizio che danno diritto all'indennità di servizio esterno, successivamente allargate anche dall'articolo 11 D.P.R. 254/1999; in seguito l'articolo 9, D.P.R. 164/ 2002 ha stabilito che detto compenso è corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni purché essi abbiano durata non inferiore a tre ore;

- b. analogamente abrogato va considerato l'articolo 11, D.P.R. 147/1990: la disposizione in esso contenuta è stata anch'essa superata dal D.P.R. 395/1995, il cui articolo 8 ha eliminato il riferimento all'indennità di presenza su cui veniva calcolato l'importo della presenza qualificata (in questo caso veniva quintuplicata), determinandola in maniera autonoma; il secondo comma del citato articolo 8, D.P.R. 395/1995, che confermava il divieto di cumulo tra servizio esterno e presenza qualificata, è stato poi abrogato dall'articolo 10, D.P.R. 254/1999.

In definitiva: il divieto di cumulo, previsto fino al 1999 dal D.P.R. 147/1990 prima e dal D.P.R. 395/1995 poi, oggi non esiste più.

Impresa Semplice

Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.



Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it

Assegno perequativo e 2° livello di contrattazione

Rispondiamo alle pressanti richieste pervenute dal territorio in ordine a fuorvianti indicazioni secondo le quali il pagamento del 2° livello di contrattazione (valorizzazione della funzione, cambio turno, reperibilità e servizi resi in alta montagna) sarebbe avvenuto nel mese di marzo.

In merito ribadiamo che, mentre l'assegno perequativo (assegno di funzione, scatti non legati alla progressione in carriera e avanzamento in qualifica) sarà pagato entro il mese di aprile, come già anticipato dal SIULP, gli istituti del 2° livello di contrattazione saranno liquidati entro il mese di maggio p.v.

Concorso interno a 136 posti di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato



A seguito della numerose segnalazioni ricevute la Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento della P.S. per sollecitare l'individuazione di iniziative idonee a favorire il superamento delle difficoltà riscontrate nella registrazione on line della istanza di partecipazione relativa al concorso in oggetto.

All'uopo, l'Ufficio attività concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane ha effettuato una ricognizione delle anomalie più frequenti riscontrate nella procedura di compilazione ed invio telematico delle domande.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA **SIULP**
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

